IL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
@Ecocerved, @ecocamere
facebook.com/Ecocerved/

13 DICEMBRE 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

Contenuto della sessione

- ✓ Principi generali e definizioni
- ✓ Autorizzazione Unica Ambientale
- ✓ Regime semplificato
- ✓ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- ✓ Connessione con il regime autorizzativo di VIA, AIA, AUA
- ✓ **Aspetti gestionali**: piani di emergenza, stoccaggi e prevenzione dei rischi
- ✓ **Aspetti sanzionatori:** responsabilità e sistema di controllo

Autorizzazioni trattamento rifiuti
Parte IV del D.lgs. 152/06 e succ. mod.

AUTORIZZAZIONE UNICA
nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
(art. 208)

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER IMPIANTI MOBILI (art. 208 c. 15)

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA (artt. 214 – 216)

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
(art. 211)

autorizzazioni alla gestione rifiuti

Regime autorizzatorio coordinato

AIA
(Parte II Titolo III-bis D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 46/2014)

VIA
(Parte II Titolo III D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del giugno 2017)

strumenti che hanno l'obiettivo di prevenire e/o ridurre gli impatti ambientali di attività e installazioni industriali

Autorizzazione Unica Ambientale AUA
(DPR 59/2013)

Provvedimento autorizzatorio unico statale (PUA) e regionale (PUAR)
(art 27 D.lgs. 152/06)
(D.lgs. 104 del 16 giugno 2017)

Semplificazione

Attività abusiva ⟶ reati contravvenzionali

Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli **208, 209, 210**, 211, 212, **214, 215 e 216** è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

29-quattuordecies Dlgs 152/06

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda **senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o** dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
[...]

Attività abusiva: ⟶ ecodelitti

Art. 452-quaterdecie s c.p. (già art. 260 Dlgs 152/06)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque **gestisce abusivamente** ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni. [...]

452-quater c.p.
Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque **abusivamente** cagiona un disastro ambientale
è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [...

Art. 452-bis c.p.
Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque a**busivamente** cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [...]

Responsabilità corretta gestione

Cass. Pen., Sez. III, n. 06.05.2015, n. 18669

«….."abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente ,autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013 Cc. dep. 04/11/2013 Rv. 258326; Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350)».

Principi comunitari in tema di autorizzazioni

Direttiva 2008/98/UE novellata dalla Direttiva (UE) 2018/851

Capo IV

Art 23 AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI

• Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

•prevedendo peraltro che, onde "evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente", tale autorizzazione possa essere combinata con altre autorizzazioni previste da diverse normative nazionali o comunitarie, in modo da costituire un'autorizzazione unica

Art. 23 Rilascio delle autorizzazioni

Contenuto minimo dell'autorizzazione:

a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie.

Articolo 24 Deroghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano: smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione, recupero.

Articolo 25 Condizioni delle deroghe

Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell'articolo 24 adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare. Stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.

Direttiva 2018/851/Ue recepita in Italia con il D.lgs. 116/2020 fra le variazioni introduce:

- ✓ preparazione al riutilizzo
- ✓ modifiche disciplina dell'EoW
- ✓ Requisiti generali minimi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore (Epr)

Attività di gestione rifiuti

Gestione dei rifiuti (art. 183 comma 1 lettera n) *la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.*

Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti *le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.*

recupero

Recupero di materia (art 183 comma 1, lettera t-bis) *qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la* ***preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento****.*

Riempimento (art 183, comma 1, lettera u-bis) *qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.*

Riciclaggio (art. 183 comma 1 lettera u) qualsiasi operazione di recupero attraverso **cui i rifiuti** sono trattati per **ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.**

Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

Classificazione degli impianti attraverso le operazioni di recupero e smaltimento

RECUPERO
All. C D.lgs. 152/2006 *come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116*

SMALTIMENTO
All. B D.lgs. 152/2006

La classificazione europea delle attività di recupero e smaltimento non prevede ulteriori precisazioni o articolazioni che consentano di distinguere impianti diversi che svolgono differenti attività di recupero di rifiuti e che oggi sono classificati mediante la medesima R. Nella medesima classificazione sono inserite diverse attività di recupero.

Ad esempio in R3 sono comprese: la produzione di compost, quella di CDR, quella per il riciclo della carta, del legno e della plastica; in R4 sono compresi sia gli impianti di autodemolizione e rottamazione, sia quelli per il recupero dei RAEE; in R5 sono compresi sia gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, sia di quelli di vetro oppure costituiti da minerali non metalliferi.

Operazioni di recupero

Operazioni di recupero dei rifiuti*	
R1	Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2	Rigenerazione/recupero di solventi
R3	Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4	Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5	Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6	Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7	Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9	Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10	Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11	Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**)

R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)

R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**compresa la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo**)

R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essicazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)

R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti)**

*** all. C D.lgs. 152/2006 (** ***come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020 n.116)***

Operazioni di smaltimento

Operazioni di smaltimento dei rifiuti *	
D1	Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
D2	Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3	Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4	Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5	Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6	Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7	Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8	Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9	Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, etc.)
D10	Incenerimento a terra
D11	Incenerimento in mare
D12	Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, etc.)
D13	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
D15	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (… PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPATAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)

D13 - D14 - D15 - Tali operazioni di raggruppamento preliminare dei rifiuti, prima del loro avvio a altre operazioni di smaltimento, Nell'operazione D13 dovrebbero essere compresi il raggruppamento e il travaso di rifiuti omogenei, in D14 dovrebbero essere comprese la riduzione volumetrica, l'omogeneizzazione e la solidificazione (senza variazione della composizione del rifiuto) e in D15 altre modalità di deposito preliminare (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

*** all. B D.lgs. 152/2006**

Principi generali

Art. 177 D.lgs. 152/2006

La gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse, tutte le attività di gestione dei rifiuti sono sottoposte a regime autorizzativo/comunicazione.
I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché' per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 178 D.lgs. 152/2006

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga.

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché' nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Responsabilità corretta gestione

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidalmente del corretto smaltimento

Cass. Pen., Sez. III, n. 18030 del 11 maggio 2007

Il produttore di rifiuti risponde del reato di illecita gestione a titolo di concorso col soggetto ricevente, nel caso in cui quest'ultimo risulti privo della prescritta **autorizzazione al recupero**.
Trattasi infatti di responsabilità personale per omesso controllo relativamente al possesso di tale autorizzazione, conseguente alla violazione dell'obbligo (e non solo onere in senso tecnico) imposto al produttore di rifiuti di rivolgersi a soggetto debitamente autorizzato. Tale responsabilità non è evidentemente esclusa dal fatto che il terzo sia munito di autorizzazione, relativamente a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, perché ciò si risolve nella mancanza di autorizzazione relativamente ai rifiuti conferiti; né si configura come una inammissibile forma di responsabilità oggettiva, conseguendo viceversa alla negligenza nella verifica della esistenza di specifica autorizzazione

Cass. Pen. 10 aprile 2012, n. 13363

Tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia»

Responsabilità corretta gestione

Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 2008 n. 26526

In tema di gestione dei rifiuti, l'**autorizzazione** all'esercizio d'attività di recupero dei rifiuti non esclude la responsabilità a titolo di concorso della ditta che li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

AUTORIZZAZIONI ORDINARIE

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)

AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)
+ V.I.A.
+ verifica di assoggettabilità a VIA

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
art. 208 D.lgs. 152/06 c 2
Parte II, Titolo III-bis D.lgs. 152/06

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
(DPR 59/2013)

Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 D.lgs. 152/06

Circolare Ministeriale 21/1/2019 "**Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi**" - Prescrizioni generali da richiamare nei provvedimenti Autorizzativi e Modalità di gestione stoccaggi/impianti.

Autorizzazioni in procedura ordinaria – Regione Sardegna

legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali*", la Regione ha individuato le amministrazioni provinciali quali enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , sia con procedura ordinaria (artt. 208 - 211) sia con procedura semplificata (artt. 214-216).

legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 "*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*", la Regione conferma la competenza provinciale, lasciando in capo al SUAP le procedure semplificate ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/06 mentre la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 211 è presentata direttamente alle amministrazioni provinciali.

D.G.R. n.14/32 del 4.04.2012 "Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria" che disciplinano le procedure ordinarie di autorizzazione degli impianti di gestione
rifiuti, ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. n. 152/2006

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero

I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio.
Contestualmente all'istanza l'interessato presenta alla Provincia, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, producendo la documentazione specifica richiesta dagli uffici competenti (calcolo volumetrie, indici urbanistici, etc.; relazione paesaggistica, vincoli, etc.). Tutti gli elaborati progettuali allegati alla domanda devono essere numerati in modo progressivo e continuo, timbrati e firmati dal progettista, controfirmati dal proponente.
La localizzazione di nuovi impianti deve avvenire in coerenza con quanto stabilito nel Piano regionale dei rifiuti.

Schemi D.G.R. n.14/32 del 4.04.2012

A1 Domanda nuovo impianto
A2 Domanda discariche
A3 Rinnovo
A4 Domanda voltura
E1 Incarico Responsabile Tecnico
E2 Accettazione Responsabile Tecnico
F1 Domanda Imp Mobile
F2 Campagna attivitá Imp Mobile

Art. 208, D.lgs. 152/2006

Autorizzazione **Unica** per impianti di smaltimento e recupero

L'approvazione del progetto **sostituisce** ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali; **costituisce**, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

Le stesse procedure si applicano anche a fronte di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che rendano l'impianto non più conforme all'autorizzazione in essere.

Art. 208, D.lgs 152/2006

ITER

PREISTRUTTORIA verifica requisiti soggettivi del proponente e del responsabile tecnico e la completezza formale della documentazione.

- *IMPROCEDIBILITA' – l'amministrazione emette entro 30 giorni provvedimento motivato*
- *SOSPENSIONE - l'amministrazione sospende i termini per 30 giorni per integrazioni*

CONFERENZA DI SERVIZI

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

- *RIGETTO*
- RILASCIO AUTORIZZAZIONE

REALIZZAZIONE/ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
Certificato ultimazione dei lavori - Dichiarazione agibilità
Garanzie finanziarie
Comunicazione inizio attività e attivazione impianto

Preavviso di rigetto

Art. 10-bis Legge 241/1990 come modificato dal D.L. 76/2020

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. ~~La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo~~. ~~Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale~~. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato (..).

Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero

L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni** e **contiene**:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Art 178 e Art. 208, D.lgs 152/2006

IMPIANTI SOTTOPOSTI A VIA

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. 9/06 e della D.G.R. n. 24/23 del 23/04/08, la valutazione di impatto ambientale (VIA) è in capo allo Stato o alla Regione. I termini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA sono sospesi fino all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente.

Qualora necessario il proponente trasmette ai competenti uffici regionali la richiesta di un parere per la verifica se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di V.I.A. o alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. In caso affermativo i termini del procedimento sono sospesi sino all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente.

Varianti sostanziali e non sostanziali

varianti non sostanziali a. le integrazioni di codici CER di rifiuti non pericolosi aventi caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, purché ciò non comporti incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
b. le variazioni delle quantità trattate/stoccate per tipologia di rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata, sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi;
c. la sostituzione di macchinari esistenti con macchinari a più basso impatto ambientale;
d. l'introduzione di nuovi presidi ambientali.
varianti sostanziali a. gli aumenti della capacità di trattamento/stoccaggio già autorizzata di entità tale da richiedere l'attivazione AIA
b. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti;
c. l'aumento della capacità di trattamento/stoccaggio di rifiuti pericolosi;
d. le varianti a seguito delle quali siano smaltiti o recuperati rifiuti con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate (es. passaggio da RAEE a oli, da inerti a fanghi, etc.);
e. le varianti che determinano nuovi elementi oggetto di autorizzazioni (scarichi, punti di emissione in atmosfera);
f. per discariche per rifiuti non pericolosi, gli incrementi volumetrici che eccedono la misura di 25.000 t oppure comportano un aumento della superficie della discarica, nonché la realizzazione di nuove vasche

Art 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida

Disciplina delle Varianti in corso d'opera o in esercizio

a. variante non sostanziale → l'autorità competente risponde entro 30 giorni con il rilascio di apposito nullaosta o con diniego motivato alla realizzazione della variante proposta come non sostanziale.

b. variante sostanziale → l'autorità competente, valutata l'istanza e verificata positivamente la rispondenza delle modifiche presentate risponde entro 30 giorni aprendo una nuova procedura che si svolge secondo le fasi previste per un nuovo impianto.

c. variante che necessita di valutazioni discrezionali da parte degli enti competenti → l'autorità competente verifica rispondenza e risponde entro 30 giorni comunicando le proprie valutazioni all'interessato e agli enti competenti, chiedendo eventualmente l'espressione di apposito parere in merito alla variante proposta.

Art 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida

Rinnovi

Il rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è rilasciato a conclusione di un procedimento che inizia per istanza da parte dell'interessato richiesto almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione vigente.
L'autorità competente, verificata la completezza della documentazione trasmessa, effettua un sopralluogo presso l'impianto. Nel caso in cui l'esito del sopralluogo sia positivo, l'autorità competente rilascia il rinnovo alle stesse condizioni del precedente provvedimento.

Le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento CE sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o certificati Uni En Iso 14001 possono sostituire il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione con un'autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da:
a. copia conforme della certificazione ambientale;
b. denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi
e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari;
c. garanzia finanziaria.
L'autocertificazione e i relativi documenti sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

Art 208 e 209 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida (allegato A3)

Variazioni Anagrafiche

Le **variazioni societarie** che comportano:

a. passaggio di titolarità di ditta individuale,
b. cessione dell'attività o di ramo d'azienda,
c. conferimento di ditta individuale in società,
d. fusione di due o più società,
e. fusione mediante incorporazione,
f. variazione di ragione sociale,

restano valide ma è a carico dell'amministrazione procedente verificare la permanenza dei requisiti soggettivi del nuovo titolare e procedere alla modifica/voltura

La cessione di ramo d'azienda, l'amministrazione, verifica che la cessione riguardi lotti autonomi e funzionali di impianti già autorizzati.
Il provvedimento di voltura dell'autorizzazione include l'obbligo per il nuovo soggetto gestore di presentazione della garanzia finanziaria.

Art 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida regionali (allegato A4)

Autorizzazione specifica per impianti mobili

Chi -> impianti mobili di smaltimento o di recupero che hanno la caratteristica di mobilità, cioè vengono utilizzati in modo itinerante presso siti diversi.

***Sono esclusi*:**

- gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano,
- gli impianti in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

A chi si presenta -> alla Regione, in via definitiva, ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione/Provincia nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.
La Regione può adottare **prescrizioni integrative** oppure **può vietare l'attività** con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

Art. 208, c. 15 D.lgs 152/2006

Autorizzazione specifica per impianti mobili

IMPIANTO Mobile (art. 208, c.15) è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo (max 120 gg).
Struttura tecnologica unica é il macchinario (corpo unico che svolge l'operazione di smaltimento o di recupero) identificabile con marca modello numero di matricola. Soggetto a direttiva macchine.
Non è considerato impianto mobile una macchina operatrice (escavatore, benna etc).
Solitamente sono in aree di cantiere, delimitate da recinzione leggera, sono previste aree per cumuli di rifiuti da trattare di volume finito, area di lavorazione, area deposito mps, area dei sovvalli (ferro, legno, plastica).

- ✓ gli impianti mobili che effettuano la sola **riduzione volumetrica** con separazione delle frazioni estranee **non sono soggette ad autorizzazione.** *Gli impianti di riduzione volumetrica sono gli impianti che prevedono la sola riduzione volumetrica dei rifiuti mediante operazioni a livello esemplificativo, di pressatura e/o macinazione, a condizione che tali operazioni vengano eseguite su partite omogenee di rifiuti con ciò intendendo che tali attività non devono modificare la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (codice CER).*

- ✓ impianti mobili adibiti alla **macinatura, vagliatura e deferrizzazione** dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione (Corte Cass. Penale n. 21859/11: impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti) **sono soggette ad autorizzazione.**

Autorizzazione specifica per impianti mobili

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

L'impianto mobile deve essere nella **piena ed esclusiva disponibilità** del soggetto autorizzato.

Comunicazione esercizio Campagna attività mobile

- ✓ impianti mobili utilizzati nelle esecuzioni degli **interventi di bonifica** autorizzati ai sensi del Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. qualora già compresi nel progetto approvato, **non sono soggetti ad ulteriore comunicazione di campagna di attività.**
- ✓ *sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) tutte le campagne di attività con impianti mobili riconducibili ai casi previsti **nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D. lgs. 152/200**6, come tutti gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva >10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D. Lgs. 152/06.*

Esclusione verifica di assoggettabilità a VIA

La legge 108/2021, attraverso l'intervento sull'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, esclude:

- impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia **una durata inferiore a novanta giorni**
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una **durata inferiore a trenta giorni**.
- Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo **sito sono sottoposte alla procedura di verifica** di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».

Comunicazione esercizio campagna di attività

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare all' AC la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando copia dell'autorizzazione

La comunicazione dovrà contenere:

- data di inizio e durata della campagna;
- copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
- descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
- modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
- indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
- Garanzie finanziarie;
- Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie.

Autorità competente adotta prescrizioni integrative = rilascia nulla osta avvio campagna attività o vieta l'attività in caso di incompatibilità con la tutela di ambiente o di salute pubblica

La legge 108/2021 taglia il termine ex articolo 208 comma 15 del Dlgs 152/2006 (da 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto a 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto) entro il quale il soggetto interessato deve comunicare il sito e la campagna di attività che intende svolgere con impianti mobili di smaltimento o recupero.

Le procedure semplificate

La comunicazione costituisce titolo abilitativo esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di recupero e non sostituisce gli altri titoli eventualmente richiesti dall'ordinamento per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.

Norme tecniche dettate dal DM 5/02/1998 e allegati

Norme tecniche dettate dal DM n 161 del 12/06/2002 e relativi allegati

Il procedimento abilita allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti che rispettino integralmente le normative tecniche di riferimento:

L'iscrizione alle procedure semplificate da parte dell' AUTORITA' competente, non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impresa né autorizza la costruzione di alcunché.

la procedura semplificata da titolo **unicamente allo svolgimento delle operazioni di recupero oggetto di comunicazione**, mentre la costruzione dell'impianto resta "disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali"

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Autorizzazioni in procedura semplificata – Regione Sardegna

legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, la Regione ha individuato le amministrazioni provinciali quali enti competenti al rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , sia con procedura ordinaria (artt. 208 - 211) sia con procedura semplificata (artt. 214-216).

legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 “*Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale*”, la Regione conferma la competenza provinciale, lasciando in capo al SUAP le procedure semplificate ai sensi degli articoli 214-216 del D.Lgs. 152/06 mentre la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 208 e 211 è presentata direttamente alle amministrazioni provinciali.

D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

D.G.R n. 1/31 del 17.1.2014 “Linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata”

Le procedure semplificate

- Impianti nuovi di titolarità di soggetti rientranti nel campo di competenza SUAP

La Comunicazione, redatta conformemente all'allegato A-29 della modulistica SUAP, è presentata al SUAP del Comune nel cui territorio ricade l'attività con la quale si intende effettuare il recupero di materia dai rifiuti o il recupero ambientale o il recupero energetico.

- Impianti nuovi di titolarità di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008

Tali soggetti indicativamente enti pubblici economici, gestori di servizi pubblici, società in house, etc. tali soggetti avranno come unico interlocutore l'Amministrazione provinciale, cui indirizzare la Comunicazione di inizio attività.

Soggetti rientranti nel campo di competenza SUAP

a) proponente con tutti i requisiti (es. strutture realizzate e agibili, autorizzazione allo scarico in fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, etc.), chiede avvio dell'attività.

La procedura SUAP prevede l'immediato avvio dell'intervento a zero giorni.

b) proponente non in possesso di tutti i requisiti e nessuno dei profili mancanti prevede valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione (es. concessione edilizia) .

La procedura SUAP prevede l'immediato avvio dell'intervento a zero giorni.

c) Nel caso in cui fra gli endo-procedimenti ve ne sia almeno uno che prevede **valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione.**

La procedura SUAP è quella mediante conferenza di servizi nella quale partecipa la Provincia al fine del rilascio della determinazione motivata che conclude il procedimento SUAP.

d) Nel caso di procedimento unico SUAP che contempli sia la realizzazione di un impianto sia l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti con procedura semplificata, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività non sarà immediatamente efficace, essendo subordinato alla preventiva realizzazione dei lavori e all'espletamento degli adempimenti conseguenti. Ultimati i lavori e prodotta l'autodichiarazione di agibilità e collaudo (se previsto), il proponente la trasmetterà al SUAP e questo alla Provincia, nonché agli enti terzi.

Entro 90 giorni dalla Comunicazione la Provincia iscrive, se ne ricorrono le condizioni, il proponente nel Registro e invia copia dell'iscrizione al SUAP

Presupposti essenziali all'esercizio

a. la costruzione dell'impianto, delle opere e delle infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, sia stata ultimata e lo stabilimento o l'area siano agibile per lo svolgimento dell'attività;
b. lo stabilimento o l'area adibita ad attività di recupero sia conforme alle norme tecniche
c. il sito sede dell'attività sia compatibile con lo strumento urbanistico comunale, ovenecessario;
d. l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, qualora necessaria, ai sensi della parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
e. l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione allo scarico, qualora necessaria, ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 152/2006;
f. l'interessato abbia ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
g. nei casi particolari di attività di recupero costituite dalla realizzazione di rilevati esottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10), recupero ambientale di ex cave,copertura di discariche esaurite e bonifica di aree inquinate, tali attività sono subordinate inoltre a:

- *esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M.5.2.1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;*
- *approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto;*

h. l'interessato sia in possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art. 10 del D.M. 5.2.1998 o nell'art. 8 del D.M. n. 161/2002.

ITER

Presentazione della Comunicazione e avvio del procedimento

Verifica del SUAP - La verifica preliminare del SUAP concerne la correttezza, la completezza e la congruenza della dichiarazione e dei relativi allegati.

Istruttoria della Provincia - la Provincia verifica che la Comunicazione sia completa di tutti gli elementi e i documenti necessari e che i requisiti amministrativi e tecnici dichiarati e documentati per lo svolgimento dell'attività rispondano a quelli previsti dalla normativa vigente in materia

Iscrizione nel Registro - entro 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività o al rilascio della determinazione motivata che conclude il procedimento SUAP oppure, dalla data dell'autodichiarazione di agibilità e collaudo.

* Per gli impianti di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'iscrizione è subordinata all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della Comunicazione

IMPIANTI SOTTOPOSTI A V.I.A., A.I.A. e A.U.A

I termini dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione rifiuti soggetti a **VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA** sono sospesi fino all'acquisizione della pronuncia da parte dell'autorità competente.

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce la comunicazione di cui all'art. 216 del medesimo decreto, ferma restando la possibilità di utilizzare le procedure semplificate successivamente al conseguimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le procedure semplificate

il titolo che abilita l'attività di recupero in procedura semplificata non è l'iscrizione dell'impresa nell'apposito registro provinciale (la quale ha luogo una tantum e svolge una mera funzione accertativa priva di effetti dichiarativi o costitutivi), bensì la **comunicazione di inizio attività** effettuata alla Provincia territorialmente competente.

- nei formulari di identificazione vanno riportati gli estremi (data e numero di protocollo) della comunicazione di inizio attività;
- la durata quinquennale del titolo va calcolata dalla data della comunicazione (originaria o di rinnovo).

***Durata* -> 5 anni rinnovabile**, a scadenza o in caso di modifiche sostanziali.
La presentazione della domanda di rinnovo consente la continuazione dell'attività di recupero, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l' attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Le procedure semplificate elementi chiave

TASSATIVITA' DELLE TIPOLOGIE fissate dalla legge

•rifiuti conferibili (Eer) •provenienza •caratteristiche (composizione chimico fisica, ecc)
• attività di recupero consentite (ciclo produttivo) •caratteristiche merceologiche della materia recuperata

QUANTITA' MASSIME fissate dalla legge

ORGANIZZAZIONE IMPIANTO

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

MESSA IN RISERVA

R13 messa in riserva, è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (all1, sub allegato 1 DM 5/2/1998 e ss.m) .

OGGETTIVITA' DEL RECUPERO

Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che **non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo** nei cicli di consumo o di produzione.

Varianti sostanziali

Le modifiche sostanziali comportano l'obbligo di presentare una nuova Comunicazione .

Per **modifiche sostanziali** si intendono:
a. le richieste di gestione di tipologie di rifiuti, come definite nell'allegato 1, sub allegato 1 ai D.M. 5.2.1998 e n. 161/2002 (paragrafo che riporta la "tipologia"), non contenute nella Comunicazione precedente;
b. le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero definite come nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e indicate come "attività di recupero" negli stessi allegati di cui alla lettera precedente (paragrafo che riporta l'"attività di recupero", eventualmente seguita da una lettera);
c. gli interventi che comportano modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti di entità tale da richiedere l'attivazione delle procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
d. gli ampliamenti del sito nel quale si svolgono le operazioni di recupero; e. gli incrementi di classe di attività di cui all'art. 1 del D.M. Ambiente n. 350/1998. 17/21 .

Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida

Varianti non sostanziali

La comunicazione di modifiche non sostanziali non comporta l'obbligo di presentare nuova Comunicazione di inizio attività.

Le **modifiche non sostanziali** sono comunicate alla Provincia tramite il SUAP, o direttamente alla Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008, e comportano l'esercizio delle nuove attività dal giorno della comunicazione stessa.

Si intendono per modifiche non sostanziali:
a. le variazioni o le integrazioni di Codici EER riferiti alle attività di recupero già precedentemente comunicate;
b. le variazioni soggettive, cioè quelle relative alla sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari.

Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida

Variazioni anagrafiche

Il titolare/legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia tramite il SUAP, o direttamente alla Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008, **l'eventuale trasferimento della sede legale dell'impresa.**

Il titolare/legale rappresentante che subentra nell'esercizio dell'attività di recupero presenta al SUAP, o alla Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008, le variazioni di titolarità, di ragione sociale e degli organi societari, unitamente a una dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 5.2.1998 e dall'art. 8 del D.M. n. 161/2002 e sull'assenza di variazioni rispetto all'attività oggetto della precedente Comunicazione.
Su tali dichiarazioni sono eseguiti i controlli previsti dalla legge.

L'iscrizione è aggiornata mediante apposito provvedimento dirigenziale ed è trasmessa, a cura del competente Settore provinciale, al proponente, al SUAP, al Comune competente, alla Regione, all'ARPAS e alla ASL.

Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida

Variazioni anagrafiche

Nel caso in cui vi sia una variazione quantitativa di rifiuto trattato, riferita alla singola tipologia, tale da non comportare la modificazione della classe di attività per l'iscrizione al 18/21 Registro né l'apertura di eventuali procedure di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, il titolare non presenta nuova Comunicazione ma informa la Provincia tramite il SUAP, o direttamente la Provincia nel caso di soggetti esclusi dal campo di applicazione della L.R. n. 3/2008. 2.

Classe	Quantità annuale di rifiuti trattati (t/a)	Importo (€)
1	≥ 200.000	
2	≥ 60.000 e < 200.000	
3	≥ 15.000 e < 60.000	
4	≥ 6.000 e < 15.000	
5	≥ 3.000 e < 6.000	
6	< 3.000	

L'iscrizione è aggiornata mediante apposito provvedimento dirigenziale ed è trasmessa, a cura del competente Settore provinciale, al proponente, al SUAP, al Comune competente, alla Regione, all'ARPAS e alla ASL.

Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Linee Guida

Focus: Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 181)

Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano:

• **modalità autorizzative semplificate** nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, • in particolare incoraggiando lo **sviluppo di reti di operatori** per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, • agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro **accesso ai rifiuti adatti allo scopo**, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture..

Il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente che non è rifiuto e si colloca, nell'ambito della prevenzione.
La preparazione per il riutilizzo riguarda un prodotto o una componente diventato rifiuto e quindi compreso nelle forme di recupero e necessita di un'autorizzazione.

Art. 181 del D.lgs. 152/2006 succ.mod.

Focus: Riutilizzo e preparazione al riutilizzo

Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), sono avviate, ~~a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~ successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.";
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite**:

le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati

Dall'autocertificazione al controllo preventivo

Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006 come modificato dal legge di conversione n.108/2021 del decreto-legge 77/2021

Le procedure semplificate e cessazione qualifica di rifiuto

Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE (EoW di livello UE), che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, **sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,** con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

Art. 216 c. 8 quater D.lgs. 152/2006

Gestione pallet usati – Regime semplificato – preparazione al riutilizzo

Le attività di **recupero di materia dai pallet considerate dal DM 5 febbraio sono** :

- messa in riserva di rifiuti in legno (R13 ed R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- recupero nell'industria cartaria (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006);
- Recupero nell'industria del pannello in legno (cod. R3 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti attraverso le operazioni di recupero (punto 9.1.4. dell'Allegato 1, Suballegato 1):

- ✓ manufatti a base di legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate (tra cui i pallet e loro componenti);
- ✓ pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
- ✓ pannelli nelle forme usualmente commercializzate.

ministeriale.

l'attività di gestione dei pallet usati (operazioni di ritiro, trasporto, riutilizzo diretto o riparazione, immissione sul mercato successiva al compimento delle predette operazioni) si colloca nell'ambito dell'attività di gestione dei rifiuti.

rifiuto il pallet usato che non possa essere riutilizzato direttamente, ma che necessiti, al fine di rientrare nella "catena di distribuzione", di un'operazione di trattamento

Il riparatore di pallet puo':

-richiedere l'AUA o a presentare alla Provincia la comunicazione di inizio attività (Art. 216) se il recupero avviene nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i.,

- in caso contrario ad ottenere l'autorizzazione preventiva al recupero di rifiuti di cui all'Art. 208 (e tra le operazioni di recupero rientra anche la cd. "preparazione per il riutilizzo");

-a rinnovare i provvedimenti abilitativi di cui al punto precedente alla scadenza e comunque ad ogni cambiamento delle modalità di recupero originariamente praticate;

Disciplina della cessazione di qualifica di rifiuto

Regolamenti europei in materia di EOW
-rottami metallici (Regolamento n. 333/2011)
- vetro (Regolamento n. 1179/2012)
- rame (Regolamento n. 715/2013), direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea

Regolamenti ministeriali sulla disciplina dell' EOW,:
D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari – CSS.
D.M. 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso
D.M. 15 maggio 2019, n. 62 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona - PAP .
D.M. 31 marzo 2020 n. 62 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quesito

gli impianti di recupero autorizzati in semplificata che hanno nella propria AUA il conglomerato bituminoso devono adempiere al Regolamento end of waste?

D.M. 28 marzo 2018, n. 69

Gli impianti che effettuano operazioni **di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo**, che ricevono i rifiuti identificati dal CER 17.03.02 – *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da "granulato di conglomerato bituminoso" qualificato come "non rifiuto" o "rifiuto cessato" (ex materia prima secondaria), **a partire dal 30.10.2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal DM 69/2018 sopra citato.

A tal fine, **entro il 30.10.2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (in procedura ordinaria – art. 208 - o semplificata – art.216 – del D.Lgs 152/06 e smi) **dovranno presentare istanza/comunicazione di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, c.1 del DM 69/2018. Ai sensi dell'art. 6, c.2 del DM 69/2018, dalla data di presentazione della istanza/comunicazione di aggiornamento - purché sia pervenuta alla SAC di ARPAE competente entro il 30.10.2018 **Qualora l'istanza/comunicazione di aggiornamento venisse presentata successivamente al 30.10.2018 questo comporterà l'impossibilità di utilizzare la norma transitoria di cui all'art.6, c.2 e l'impianto di recupero non potrà attestare l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso prodotto fino all'ottenimento del provvedimento di aggiornamento.**

Nota MINAMB (MITE) prot. 16293 del 5 ottobre 2018

Rapporto tra D.M. 69/2018 e D.M. 05/02/1998

Secondo il Ministero dell'Ambiente l'entrata in vigore del D.M. n. 69/2018 ha determinato la cessazione dell'applicazione delle previsioni contenute nel D.M. 05/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se **restano valide ed efficaci** le disposizioni relative a:

- limiti quantitativi previsti dall'Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;
- norme tecniche di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;
- valori limite per le emissioni di cui all'Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998;
- norme tecniche e valori limite inseriti nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per il recupero di questi rifiuti (ai sensi del Titolo III-bis parte IV e Titolo I, Capo IV, Parte IV del D.Lgs 152/06).

Gli impianti di recupero autorizzati in semplificata 7.6 sono autorizzati al solo trattamento R5 e non alla messa in riserva R13 per proseguire le attività devono adempiere al

Regolamento EoW.

Esempio

il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (23 agosto 2021) **gli impianti dovevano presentare l'aggiornamento della propria autorizzazione alle autorità competente (Regione o Provincia) per l'adeguamento al Decreto, in attesa della quale, l'EoW di carta e cartone prodotta dovrà comunque avere le caratteristiche previste dal Decreto e dovrà essere redatta la Dichiarazione di Conformità.**

Per semplificare e per consentire a tutti i soggetti coinvolti di comprendere la natura dei materiali gestiti:

- fintanto che l'impianto non ha modificato il proprio processo produttivo continuerà a produrre secondo le procedure già autorizzate e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "materia prima seconda costituita da carta e cartone conforme alle norme di cui al d.m. 5 febbraio 1998";
- successivamente alla richiesta di aggiornamento della propria autorizzazione (che comunque deve avvenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 23 agosto 2021) potrà cominciare a produrre secondo i nuovi criteri indicati dall'articolo 3 e dovrà indicare sui documenti di trasporto che si tratta di "carta recuperata ai sensi del d.m. 188/2020", redigendo una dichiarazione di conformità per ogni lotto;
- decorsi 180 giorni ed in assenza di una domanda di aggiornamento l'impresa non avrà titolo per garantire la cessazione della qualifica di rifiuto della carta e cartone trattati e dovrà gestirli come un rifiuto a tutti gli effetti.

Quesiti

E' POSSIBILE UN UTILIZZO PROMISCUO DI UN MEZZO PER TRASPORTO RAEE TRA DUE IMPRESE?

Circ Albo 995_09-09-2013

ai fini dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti è richiesta la documentazione attestante la **disponibilità dei veicoli** ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298 e del D.Lgs 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). In base alla suddette disposizioni legislative sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio che per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli: **proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing**. Inoltre è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t, la disponibilità mediante locazione senza conducente purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.

Circ Albo 20345 30-04-2015

veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l'attività di locazione di veicoli ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime.

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

3. **Organizzazione**

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

8. **Criteri di gestione**

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

allegato 5 DM 5/2/1998 e ss.m .

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI

Quantità impiegabile

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.
3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.

Art 7 e all. 4 DM 5/2/1998 e ss.m .

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero e smaltimento
Conferenza di Servizi (SI)
Procedimento dura 150 gg
Costituisce variante allo strumento urbanistico
Si conclude con provvedimento espresso
La validità del provvedimento è di 10 anni

Autorizzazione semplificata per il recupero dei rifiuti -> Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero secondo le condizioni di cui al DM 5/02/1998 e/o DM n 161 del 12/06/2012
Conferenza di Servizi (NO)
Procedimento dura 90 gg
Si conclude con silenzio - assenso
La validità del provvedimento è di 5 anni

E' evidente che la scelta tra procedura agevolata e autorizzazione unica (ordinaria) spetta solo all'impresa.
Se questa sceglie la procedura agevolata, però, dovrà fare attenzione al fatto che questa si applica "esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati".

Valutazione preliminare di assoggettabilità

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 ha reintrodotto per alcune attività di recupero, anche in procedura semplificata, l'obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate(5 t in alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi.

Chiunque intenda quindi effettuare una comunicazione di inizio attività ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e rientri nei casi descritti sopra, dovrà esperire preventivamente procedura di assoggettabilità

Art 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

nell'art. 2 del d.P.R. n. 59 del 2013 "(...) si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (...); b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (...); (...) e) **sportello unico per le attività produttive** (SUAP): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160".

DPR n. 59 del marzo 2013 -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Circolare 7 novembre 2013 il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.
Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.
Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.

AUA
(DPR 59/2013)

Esclusioni

- impianti soggetti ad AIA;
- progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE

Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP

Ai sensi del punto 4. della d.g.r. Lombardia 16 maggio 2014 n. X/1840 "sono esclusi dall'AUA:

- gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi;
- gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell'intervento di bonifica/ messa in sicurezza.

ITER

La procedura autorizzativa ricalca quella per gli impianti autorizzati in via ordinaria.
Le differenze sono :

a. l'istanza è presentata alla provincia sul territorio ove ha sede legale (o quella di rappresentanza in caso di società straniera) il soggetto titolare dell'impianto;

b. la provincia invita alla conferenza di servizi solo gli enti competenti a esprimere valutazioni in merito alla compatibilità degli effetti ambientali derivanti dall'utilizzo dell'impianto, indicativamente ARPA e ASL, nonché il comune dove il proponente dichiara sarà ricoverato il mezzo durante i periodi di inattività.

Il provvedimento autorizzativo include le prescrizioni gestionali minime per l'esercizio dell'impianto.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

* Le procedure di valutazione ambientale sono differite alla comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne di recupero/smaltimento rifiuti, poiché tali procedure non risultano applicabili nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, in quanto attuabili soltanto con riferimento a un progetto specifico e per un sito determinato.

Le procedure semplificate e AUA

DM 30 marzo 2015 prevede obbligo di una valutazione preliminare di assoggettabilità alla **Valutazione di Impatto Ambientale.** Quest'obbligo riguarda l'esercizio delle attività di recupero da R2 a R9 per i rifiuti pericolosi e da R1 a R9 per il trattamento di più di 10 tonnellate (5 t in alcuni casi) al giorno di rifiuti non pericolosi.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n.59/2013, il soggetto che richiede l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti o il suo rinnovo, può optare per l'ottenimento **dell'Autorizzazione Unica Ambientale** . Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del DLgs. n. 152/2006 o entrambi le autorizzazioni il soggetto richiedente è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

D.P.R. n.59/2013

Artt. 214, 216 D.lgs. 152/2006

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): il provvedimento rilasciato dal SUAP che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR n. 59/2013

Il 13/06/2013 entra in vigore quanto contenuto nel **DPR n. 59 del marzo 2013** -> Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con la **Circolare 7 novembre 2013** il Ministero dell'ambiente ha dettato le istruzioni operative.

Il modello per richiedere l'Aua è stato approvato con **Dpcm 8 maggio 2015** in vigore dal 30/6/ 2015.

Le Regioni hanno adeguato le normative regionali di settore.

Legge Regionale n. 24 del 20 ottobre 2016, articoli 45 succ., in vigore dal 13 marzo 2017.

AMBITO DI APPLICAZIONE
AUA
(DPR 59/2013)

PMI (DM18/04/2005)
non soggette ad AIA

Dm 18 aprile 2005, articolo 2

"1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio

circolare MATTM del 7.11.2013: "*un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa*"

AUA
(DPR 59/2013)

Esclusioni

agli impianti soggetti ad AIA;
- ai progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.lgs. n. 152/06)
- alle procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/06)
- agli impianti FER (D.lgs. 387/2003)(fonti energetiche rinnovabili)
- alle attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
- agli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
- agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)

Devono ritenersi esclusi dall'AUA gli impianti esclusi dalla competenza del SUAP
impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -> natura obbligatoria o facoltativa ?

L'AUA di regola è obbligatoria, e deve essere richiesta:

1 – per nuovi stabilimenti/attività/impianti, prima della costruzione e del successivo esercizio, o in caso di trasferimento (tranne i casi facoltativi);

2 – per stabilimenti/attività/impianti esistenti (al 13/06/2013):
- quando scade il primo titolo abilitativo di natura autorizzatoria;
- quando scade una comunicazione ma l'attività è soggetta anche a uno o più titoli abilitativi di carattere autorizzatorio;
- quando si verifica una modifica sostanziale che impone la necessità di richiedere una nuova AUA

Alla scadenza dell'aut. generale l'adesione può essere rinnovata senza richiedere l'AUA, anche nel caso in cui l'impianto sia assoggettato ad altre autorizzazioni vigenti

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -> natura obbligatoria o facoltativa ?

L'AUA di regola è facoltativa nei seguenti casi:

• DPR n. 59/2013 art. 3, comma 3
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP
→anche se sono necessarie più comunicazioni o aut. generale

• DPR n. 59/2013 art. 7, comma 1
E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti, ricorrendone i presupposti, di aderire alle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera

(*) NOTA: si può presentare autonoma istanza di adesione (senza richiedere l'AUA) non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è soggetta ad altri titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA

AUA – i titoli abilitativi sostituiti

Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione agli scarichi	D.Lgs. 152/2006 art. 124	Autorizzazione	90 giorni	4 anni	SI
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende agroalimentari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; D.M. n. 5046 del 25/02/2016	Comunicazione	---	5 anni	NO

AUA – i titoli abilitativi sostituiti

Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari	D.Lgs. 152/2006 art. 112; Legge n. 574/1996; D.M. 06/07/2005	Comunicazione	---	1 anno	NO
Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera	D.Lgs. 152/2006 art. 269	Autorizzazione	120/150 giorni	15 anni	SI

AUA – i titoli abilitativi sostituiti

Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga	D.Lgs. 152/2006 art. 272 c. 2	Autorizzazione di carattere generale	45 giorni	10 anni	NO
Nulla osta di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 6	Autorizzazione	30 giorni *salvo norma regionale*	Perma-nente	SI
Comunicazione di impatto acustico	Legge n. 447/95 art. 8 c. 4 DPR n. 227/2011	Comunicazione	---	Perma-nente	NO

AUA – i titoli abilitativi sostituiti

Titolo abilitativo	Riferimento normativo	Regime amministrativo	Termine concl. proced.	Validità del singolo titolo	Obbligo AUA
Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura	D.Lgs. n. 99/1992 art. 9	Autorizzazione	30 giorni *salvo norma regionale*	5 anni	SI
Comunicazione per attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi	D.Lgs. 152/2006 art. 215	Comunicazione	---	5 anni	NO
Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	D.Lgs. 152/2006 art. 216	Comunicazione	---	5 anni	NO

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorità competente **->** sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

Viene presentata una domanda allo sportello unico delle attività produttive **(SUAP)** che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alle autorità competenti e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale.
Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, per i quali si chiede il rilascio dell'AUA, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

Nei casi in cui si procede alla verifica dei documenti progettuali di cui all'art. 20 del D.lgs. 152/06, ai fini del procedimento di VIA, **l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti** (art. 3, comma 4 del DPR 59/2013 verifica di assoggettabilità).

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUTORITÀ PROCEDENTE: Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

✓Riceve l'istanza in modo digitale (PEC o portale dedicato) corredata dai documenti, dichiarazioni e altre attestazioni previste;

✓Trasmette, immediatamente, in modalità telematica, l'istanza ai soggetti competenti in materia ambientale;

✓Richiede, all'Istante, anche a seguito di comunicazione dell'autorità competente, gli elementi mancanti fissando il termine per il deposito delle integrazioni;

✓Indice la conferenza di servizi (CdS) ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90;

✓Acquisisce il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente;

✓Rilascia il titolo di AUA come provvedimento conclusivo del procedimento.

DURATA **-> L'autorizzazione ha una durata di 15 ANNI rinnovabile** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP.

Sia ha la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio.

E' prevista una **disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001**, in questi casi **l'AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUISCE l'AUTORIZZAZIONE**.

E' prevista una attività di autocontrollo in caso di scarichi che contengono sostanze pericolose, in tal caso devono essere presentate gli esiti di tale attività ogni 4 anni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

***Modifiche* sostanziali e non sostanziali**

1) Il gestore che intende effettuare una **modifica** dell'attività o dell'impianto lo comunica all'autorità competente e, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

1.1) Se l'autorità competente ritiene che la modifica comunicata sia una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

2) Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione nella modalità consueta.

Procedure AUA - VIA/ VA

Nell'ipotesi in cui dopo la comunicazione di avvio del procedimento, in fase istruttoria, emerga la necessità di includere nella domanda di AUA un **nuovo titolo abilitativo** è possibile integrare l'istanza di AUA inizialmente presentata con la precisazione che decorrono nuovamente i termini del procedimento.

Tali nuovi termini, a seconda del titolo integrato, sono quelli previsti dall'art. 4, comma 4 (90 gg) o quelli dell'art. 4, comma 5 (120 gg) del DPR 59/2013.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AUA SARDEGNA → ***L.R.*** n. 24 del 20 ottobre 2016, articoli 45

Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per i quali i titoli abilitativi ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;
b) attività temporanee di **durata non superiore a sei mesi**;
c) casi in cui **l'unico titolo abilitativo** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

QUADRO RIASSUNTIVO AUTORIZZAZIONI

Tipologia	Attività	Durata
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) *art.29-ter* D.lgs. 152/06	Particolari attività di gestione e particolari tipologie di rifiuti allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06	10 anni dalla data di rilascio (12 anni se SGA certificato con ISO 14000) (avviato dall'autorità competente, entro 180gg)
AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 208 D.lgs. 152/06)	Tutte le altre tipologie di rifiuti o di attività di gestione non ricomprese nelle attività di cui sopra	10 anni (rinnovo 180gg prima)
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (*DPR 59/2013*)	E' il provvedimento autorizzativo che ricomprende la procedura semplificata (art.216) qualora presenti autorizzazioni esplicite (scarichi, emissioni, ..)	15 anni (rinnovo 6 mesi prima)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione integrata ambientale è quel provvedimento che **autorizza l'esercizio dell'installazione (non si parla più di "impianto")** a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC , **sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione**. Prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

ALLEGATO VIII Parte II

1. Attività energetiche
2. Produzione e trasformazione dei metalli
3. Industria dei prodotti minerali
4. Industria chimica
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi,
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
5.3. Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi,
5.4. Discariche.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi ……
6. Altre attività

Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 nell'attuare la direttiva 2010/75/Ue riscrive il Titolo III- bis, Parte II del Dlgs 152/2006 rivedendo e modificando la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale.

D**ecreto direttoriale 15 marzo 2016, prot. n. 86** è stata **aggiornata la modulistica Aia**, con specifico riferimento alle domande di riesame ex articolo 29- octies, Dlgs 152/2006 come inserito dal Dlgs 46/2014.

Decreto direttoriale 10 ottobre 2019, n. 311 con cui si approva la nuova modulistica per il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia)

Titolo III-bis alla Parte seconda del D.Lgs.152/06, relativamente alle emissioni industriali, e alle migliori tecniche disponibili (BAT)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) -

Attività soggette ad AIA -> possono essere di competenza statale oppure regionale.
Come stabilito dall'art. 7, sono sottoposti
AIA in sede statale (comma 4-bis) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII alla parte II del D.lgs. 152/06 e le loro modifiche sostanziali.
AIA di competenza regionale (comma 4-ter) i progetti di cui all'allegato VIII del D.lgs. 152/06 e loro modifiche sostanziali non ricompresi nell'allegato XII.

ALLEGATO XII - Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA Statale
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di kg, superiore alle soglie* di seguito indicate:
....
....
Soglie* *Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.*
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato VIII localizzati interamente in mare.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L'autorizzazione **può valere:**

- ✓ **per una o più installazioni o**
- ✓ **parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore.**
- ✓ **nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.**

E' **'installazione'** (Art. 5 lett. i-quater) l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte II e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento.
E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.

Campo di applicazione AIA -> (Art. 6 comma 13) **è necessaria** per:

a) le installazioni che svolgono attività di cui all'allegato VIII alla Parte II (AIA REGIONALE) e all'allegato XII (AIA STATALI);
b) le modifiche sostanziali degli impianti del punto precedente.

Sono escluse per impianti di recupero e autosmaltimento che operano in procedure semplificate.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

***Autorità competente* ->** rilascia l'autorizzazione nel rispetto dei requisiti del TITOLO III-bis PARTE II.

Dove troviamo anche **la disciplina** relativa al rilascio, rinnovo, riesame, modalità di esercizio degli impianti che rientrano.

(Art. 7 commi 5, 6):

In sede statale è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In sede regionale è la Pubblica Amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

AIA in Sardegna

La **Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4**, ha individuato le Province quali Autorità competenti al rilascio delle AIA di competenza regionale, mentre alla Regione sono stati riservati compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento.
La Giunta regionale con deliberazione dell'11.10.2006 n. 43/15 ha approvato il documento "Linee guida in materia di autorizzazioni integrate ambientali", mentre con determinazione dirigenziale n. 1763/II del 16.11.2006 è stata emanata la modulistica occorrente per la presentazione della domanda di AIA.
I controlli ambientali sono effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS).
Il rilascio dell'AIA ed i relativi controlli ambientali previsti in detta autorizzazione, vengono eseguiti a titolo oneroso a carico del gestore dell'attività IPPC sulla base di apposito tariffario di cui al DM Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58.
La Regione ha con la **Delibera di Giunta regionale n. 18/16 del 05.05.2016** ha approvato il "Piano regionale d'ispezione ambientale delle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)" e predispone la Programmazione annuale delle ispezioni.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Autorizzazione rilasciata necessariamente in forma espressa la quale sostituisce i seguenti titoli elencati nell'allegato IX alla parte seconda del Dlgs 152/2006:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta);
2. autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della par- te terza);
3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210);
4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, arti- colo 7);
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
6. autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (de- creto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

***Cosa contiene* -> [art. 29-sexies] include tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti**, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, inoltre contiene i valori limite per le emissioni dirette di gas serra (solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale).

Per gli impianti di trattamento ricadenti nel campo di applicazione dell'Aia,assume connotati peculiari.
Per tali installazioni, infatti, l'Aia, sostituendo l'autorizzazione unica di cui all'articolo 208 Dlgs 152/2006 e producendone i relativi effetti, eccezionalmente "**costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica"** dell'impianto (cfr. articolo 6, comma 14, Dlgs 152/2006).

Inoltre, sotto il profilo procedurale, l'articolo 208, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 stabilisce che, "se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3".

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Sulla base della Direttiva Ippc e dello scambio di informazioni in esso contemplato, sono stati elaborati, in sede comunitaria, per ciascuna categoria industriale prevista dall'allegato I alla medesima direttiva, i relativi documenti di riferimento sulle Bat ("reference documents on Best Available Techniques" o BREFs), ossia delle linee guida per l'individuazione e l'applicazione del- le migliori tecniche disponibili ai singoli impianti.

La Direttiva 2010/75/Ue non si è limitata a confermare la definizione di "migliori tecniche disponibili" (5) e a istituzionalizzare lo scambio di informazioni già previsto dalla Direttiva Ippc, ma ha formalmente introdotto, all'articolo 3, numeri 11, 12, 13 e 14, quattro nuove definizioni normative e precisamente quelle di "documento di riferimento sulle Bat", "conclusioni sulle BAT", "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" e "tecnica emergente".

Migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques)

I documenti di riferimento sulle Bat (Bref) elaborati a livello europeo, oltre a riportare le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili ed ogni tecnica emergente, racchiudono anche le conclusioni sulle Bat, ossia uno specifico sotto-documento contenente:

- una sintetica descrizione delle migliori tecniche disponibili;
- le informazioni per valutarne l'applicabilità;
- i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili;
- il monitoraggio associato;
- i livelli di consumo associati;
- se necessario, le pertinenti misure di bonifica del sito.

Le conclusioni sulle Bat relative ad un'attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/Ue so- no formalmente adottate mediante Decisione della Commissione europea e successivamente pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione medesima.
Le conclusioni sulle Bat adottate nel regime della Direttiva "Emissioni Industriali" costituiscono delle vere e proprie fonti normative.

Valore delle Bat

I valori limite di emissione contenuti in autorizzazione fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche di ciascun impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente (articolo 29-sexies, comma 4);

• l'autorità competente fissa valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni **non superino** i livelli di emissione associati alle Bat (articolo 29-sexies, comma 4-bis);
• l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, **a condizione** che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geo- grafica e delle condizioni ambientali lo- cali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata (articolo 29-sexies, com ma 9-bis) ;
• l'autorità competente **può stabilire condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibil**e non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle Bat; in tal caso essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda;

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Durata dell'AIA e riesame -> Con il D.lgs. 46/14, la durata dell'AIA è stata modificata, come specificato dall'art. 29 octies del D.lgs. 152/06.

Il "**rinnovo periodico**" è stato sostituito dal "**riesame**" dell'AIA, che è disposto dall'Autorità Competente:

- **entro 4 anni** dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio** dell'AIA o dall'ultimo riesame. Il riesame è inoltre disposto anche nei seguenti casi:
  - ✓ Se l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione o se le prescrizioni non garantiscono il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli strumenti di pianificazione ambientale;
  - ✓ Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, consentendo notevole riduzione di emissioni;
  - ✓ Se la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - ✓ Qualora le modifiche normative comunitarie, nazionali o regionali lo richiedano;
  - ✓ Se le condizioni di autorizzazione devono essere aggiornate per garantire che le emissioni corrispondano ai livelli di emissione associati alle BAT.

Migliori tecniche disponibili (BAT trattamento Rifiuti)

Con Decisione della Commissione europea 2018/1147/Ue sono state stabilite le conclusioni sulle Bat per il trattamento dei rifiuti.

Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle Bat, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano ri- esaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della stessa direttiva;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Entro il **16 agosto 2022** gli impianti di trattamento interessati non solo dovranno affrontare un riesame dell'Aia relativo all'intera installazione, ma dovranno altresì risultare adeguati alle nuove Bat.
La scadenza del 16 agosto 2022 non rappresenta il termine per la conclusione del procedimento di riesame, bensì il **termine entro il quale dovranno essere realizzati gli investimenti necessari per adeguare gli impianti alle attuali migliori tecniche disponibili**.
Il comma 7 dell'articolo 29-octies stabilisce che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame, conseguente alla pubblicazione delle conclusioni sulle Bat, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

Autorizzazione Integrata Ambientale

Abilita le attività di recupero e smaltimento rientranti nell'allegato VIII alla parte II del TUA
Partecipazione del pubblico e pubblicazione del progetto
Conferenza di servizi (SI)
Procedimento dura 150 gg
Si conclude con provvedimento espresso
È soggetta ad autocontrolli periodici da parte del gestore e dell'autorità competente
Può essere soggetta a riesame
La validità del provvedimento è di 10 anni (estendibile a 12 o 16 in caso di certificazioni)

Autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti -> Art. 208 D.lgs. 152/2006

Abilita ad attività di recupero e smaltimento
Conferenza di Servizi (SI)
Procedimento dura 150 gg
Costituisce variante allo strumento urbanistico
Si conclude con provvedimento espresso
La validità del provvedimento è di 10 anni

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il nuovo articolo 26 del Dlgs 152/2006 come sostituito dal Dlgs 104/2017 stabilisce che il provvedimento di Via è sempre integrato nelle autorizzazioni e in tutti i titoli abilitativi per i progetti sottoposti a Via compresa l'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 7-bis del Dlgs 152/2006 Comma 7
"Il procedimento di Via di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis".
Lo stesso articolo 7-bis spinge Regioni e Province autonome ad assicurare che le procedure autorizzative siano svolte in conformità all'articolo 27-bis.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Il nuovo PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE, prevede una nuova modalità di svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale, integrata al rilascio dei diversi titoli autorizzativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto.

Il Proponente che intenda realizzare un progetto sottoposto a VIA (si veda Parte II, Allegato III D. Lgs 152/90 e Allegato A L.R. 5/2010) che necessita di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto **dovrà presentare unica istanza ai sensi del nuovo art. 27 bis** (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - Art. 27-bis D. Lgs 152/2006) all'autorità competente e, contestualmente, singole e specifiche istanze alle amministrazioni competenti per il rilascio di tutti i titoli necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto, titoli che verranno acquisiti nel corso del procedimento.

Aspetti tecnico gestionali

Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Piani emergenza interni - Legge 132/2018, art. 26-bis

Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna.
Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.
Tale piano è predisposto allo scopo di: a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso; c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
Il piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti

Linee guida per la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA ESTERNA E PER LA RELATIVA INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti Luglio 2021

Con nota 13 febbraio 2019, n. 2730, il MinAmbiente (Mite) ha diramato, "nelle more dell'emanazione del Dpcm previsto dal comma 9 dell'articolo 26-bis" del Dl 113/2018, le prime indicazioni operative sui contenuti minimi dei piani di emergenza interni (Pei) e sulle informazioni da fornire ai Prefetti per i piani di emergenza esterna (Pee). Il provvedimento in questione, di approvazione delle linee guida per la predisposizione del **Piano di emergenza esterna (Pee) e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, è stato approvato tramite Dpcm 27 agosto 2021 ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2021**

Le linee guida sono applicabili agli impianti che **effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 152/2006, agli impianti che svolgono uno o più operazioni di trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal medesimo decreto.**
Sono esclusi dall'applicazione delle inee guida, gli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 105/2015 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

Le Linee guida sono, strutturate in tre parti:

- una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
- una metodologia per la pianificazione a livello provinciale,
- schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.

All. C.2 MODULO DI DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018 (da sottoscrivere da parte del gestore)

Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi

La Circolare n.1121 del Ministero Ambiente del 21 gennaio 2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", definisce **elementi operativi e gestionali per prevenire/ridurre i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.**

La Circolare:

- la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, compreso il rischio di incendio, è un obbligo che discende dall'articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro il dovere di adottare misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l´ esperienza, a tutelare l´integrità fisica dei propri lavoratori.

Specifico riferimento al rischio di incendio, il D.M. 10/03/1998,

Oltre alla corretta gestione della fase operativa dell´emergenza, occorre anche limitare il rischio di incendio attraverso:

• ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche;
• adeguata informazione e formazione del personale;
• controllo e monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
• adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d´opera e degli impianti tecnologici e degli eventuali impianti di protezione antincendio.

La responsabilità della gestione operativa dell´impianto è individuata nella figura del direttore tecnico e vengono descritte modalità e accorgimenti operativi e gestionali in fase di esercizio e gestione delle emergenze.

Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi

Le linee guida indicano **criteri operativi e gestionali** riferiti in particolare a:

1. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, effettuati presso impianti che effettuano esclusivamente operazioni R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006) e D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006), e che quindi inviano i rifiuti ivi depositati ad altri impianti di destinazione finale (recupero o smaltimento);

2. Stoccaggi di rifiuti ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del d.lgs. n. 152 del 2006, in ingresso presso impianti che li sottopongono ad ulteriori operazioni di gestione riconducibili ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006;

3. Stoccaggi o raggruppamenti di rifiuti comunque denominati, intermedi tra due o più fasi di trattamento, svolte nell'ambito del medesimo impianto di gestione dei rifiuti;

4. Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali.

Linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi

Prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell'emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l'incendio si verifichi sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l'innesco; per questo assume grande importanza l'attività del la prevenzione del rischio, attraverso:

- l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l'adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
- il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
- l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Aspetti sanzionatori

Articolo 256, c.1 e c.4– D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli **208, 209, 210**, 211, 212, **214, 215 e 216** è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi ;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi

....

Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Altri aspetti sanzionatori

Articolo 216, D.Lgs. 152/2006
La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il **divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività**, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

Aspetti sanzionatori

Articolo 29 quattuordecies

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

Giurisprudenza

TAR LOMBARDIA, Brescia – 24 ottobre 2011

Il sistema dell'art. 208 codice dell'ambiente non prevede la possibilità di autorizzazione per relationem, ma anzi individua un **contenuto specifico e molto puntuale che ciascuna autorizzazione deve possedere**, dovendo esser indicati i requisiti tecnici di ciascun tipo di operazione autorizzata, nonché il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.

In definitiva, il sistema dell'autorizzazione ex art. 208 è molto diverso da quello del titolo abilitativo di tipo edilizio dove la prassi in uso del permesso di costruire per relationem si giustifica con la natura vincolata del provvedimento (una volta che il progetto goda di conformità urbanistica), vincolo che non sussiste nel provvedimento in esame dove invece lo stesso legislatore chiede che il provvedimento sia molto puntuale nelle attività che esso autorizza.

Contenuto specifico e molto puntuale che ciascuna autorizzazione deve possedere, dovendo esser indicati i requisiti tecnici di ciascun tipo di operazione autorizzata.

Giurisprudenza

Sentenza Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 6364 dell'11 febbraio 2019
La Corte di Cassazione asserisce che "le prescrizioni" *contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art. 256, comma 4, del D.Lvo n. 152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell'autorizzazione rilasciata*".

Adozione di un **criterio non formale ma sostanziale** per la definizione e l'individuazione delle prescrizioni autorizzative, la cui violazione integra l'illecito contravvenzionale.

Giurisprudenza

Sentenza n. 5817 del 6 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ribadisce il principio generale a norma del quale "*nell'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all'art. 256, comma 4 D.Lvo 152/06 è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell'attività, mentre,* ***nella diversa ipotesi in cui essa si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione certamente sussiste quando oggetto dell'attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni***".

Applicazione del criterio distintivo che consente di stabilire, nel caso di attività di recupero in forma semplificata ai sensi dell'art. 216 D.Lvo n. 152/06, se una condotta irregolare integri la fattispecie di gestione non autorizzata di cui all'art. 256 comma 1 o la meno grave fattispecie

Giurisprudenza

Nella sentenza n. 6717 del 12 febbraio 2019, la Terza Sezione della Cassazione penale affronta ancora il tema della delimitazione dei reciproci confini applicativi delle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 256, ritenendo che "*l'attività di gestione di quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati, anche secondo la procedura semplificata di cui all'art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all'art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all'art. 256 comma 4*".

Il **quantitativo di rifiuti** **costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo,** poiché gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrati a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite vanifica l'attività istruttoria e deliberativa esperita dall'autorità amministrativa a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche l'effetto giuridico del titolo autorizzativo, dovendo quindi considerarsi l'attività di trattamento di rifiuti svolta in mancanza di una valida autorizzazione

Auto-CONTROLLI AMBIENTALI

⇒ Verifica scadenza Autorizzazione ed alle disposizioni normative

⇒ Verifica dell'adempimento alle **prescrizion**i dell'Autorizzazione

⇒ Verifica della piena corrispondenza **dell'assetto impiantistico** rispetto a quanto autorizzato,

⇒ Verifica della funzionalità delle apparecchiature e dei presidi ambientali,

⇒ Verifica documentale e controllo amministrativo (corretta compilazione dei registri, dei formulari, verifiche di conformità all'omologa, registri di manutenzione, FIR, certificati analitici Rifiuti gestiti ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. n. 152/2006

⇒ Verifica prescrizioni relative alla cessazione di qualifica di rifiuto - EoW di cui all'art. 184-ter comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - dichiarazione di conformità

⇒ Per impianti di trattamento termico dei rifiuti, campionamento ed analisi delle emissioni in

atmosfera generate dalla combustione dei rifiuti;

⇒ campionamento delle altre matrici ambientali, secondo quanto previsto dall'Autorizzazione (emissioni in atmosfera, acque sotterranee, scarichi idrici, emissioni diffuse, qualità del biogas)

Ecocerved

EcoCamere

MUD Telematico

Registro AEE

Banca Dati Albo gestori ambientali

Registro F-gas

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

MUD Semplificato

Banca Dati F-gas

EcoDesk

Registro Pile

MUD Comuni

Albo gestori ambientali